



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* **ORIGINALE** *

ATTO N. 165

Del 27/07/2017

OGGETTO:

Art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Marsciano per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente/Assente
TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
BONOMI VALENTINA	Vice Sindaco	Assente
ANNIBOLETTI LUIGI	Assessore	Assente
CIPRIANI GABRIELE	Assessore	Presente
MOSCOLONI GIONATA	Assessore	Presente
FILIPPETTI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig. Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell'adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 77, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visto l'art. 77, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;
- in caso di affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui al cit. art. 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità – *sono considerati tali le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58-*, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'Anac, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante;

Visto l'art. 216, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Visto l'art. 46, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) che ha previsto l'inserimento al comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2017 del seguente periodo “ *La nomina del RUP a membro della Commissione di gara è valutato con riferimento alla singola procedura*”;

Dato atto:

- che in forza della modifica suddetta spetta alla stazione appaltante valutare caso per caso la possibilità di condizionamento del RUP rispetto al procedimento; in particolare l'apprezzamento sulla eventuale incompatibilità del RUP con il ruolo di commissario è di spettanza del Responsabile di Area proponente;
- che la suddetta novella normativa è portatrice di incertezze e difficoltà applicative, che la stessa ANAC, che ha posto in consultazione un documento di aggiornamento alle Linee Guida n. 3/2016, non ha fornito indicazioni in merito ai criteri in base ai quali valutare la presenza del RUP in Commissione;
- che al momento sul punto non si registra dottrina univoca e la giurisprudenza è discorde e confliggente, mentre d'altro canto la vaga formulazione della norma lascia ampia discrezionalità al Comune e ritenuto pertanto di optare per scelte prudenti prevedendo che il RUP, non possa far parte della Commissione giudicatrice, a maggior ragione se coincide con il Responsabile di Area che ha approvato gli atti di gara;

Vista la Deliberazione A.N.A.C. 31.05.2016, n. 620 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'A.N.A.C. per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto” con la quale l'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ha individuato i criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne, stante la necessità che gli stessi debbono essere preventivamente individuati da ciascuna stazione appaltante fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 22 marzo 2017 che testualmente recita:” *Considerato che ad oggi il predetto regolamento non è stato adottato, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle Pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente*

individuate”.

Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità;

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, fatta salva comunque la facoltà di nominare uno specifico seggio di gara;

Ritenuto quindi di adottare Indicazioni Operative da utilizzare dagli uffici al fine anche di uniformare il *modus operandi* della stazione appaltante;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, apposto sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportato:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Gare Acquisti Informatica e Area Anagrafe Elettorale, Dr.ssa Lucia Padiglioni: “Favorevole”;

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

Delibera

1. di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di adottare, ai sensi delle disposizioni e degli atti in premessa citati, criteri per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal comune di Marsciano per l'aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Generale e a tutti i Responsabili di Area per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
4. di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

Alfio Todini

IL SEGRETARIO GENERALE

Cinzia Stefanangeli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 07/08/2017, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 07/08/2017

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Calzoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. art. 134 – comma 4 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

è esecutiva in data 18/08/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell'art. art. 134 – comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 07/08/2017

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Calzoni